

Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 34

Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, n. 66 e 16 maggio 2013, n. 25.

(BURC n. 235 del 21 ottobre 2022)

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 6 della [l.r. n. 66/2012](#))

1. All'articolo 6 della [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito."

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 7 della [l.r. n. 25/2013](#))

1. All'articolo 7 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.